



Regione Lombardia

DECRETO N. 14744

Del 24/11/2017

Identificativo Atto n. 759

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI E DI AGGIORNAMENTO PER "INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011 N. 28" E IN ATTUAZIONE DELLA DGR X/7143 DEL 2 OTTOBRE 2017.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE UO REGOLE E CONTROLLI

VISTI

- il DM 37/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." che in particolare all'art 15 comma 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili";

- l' art. 18 del D.L. n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del punto 4 dell'allegato 4 del D.lgs 28/2011 concernente il previo periodo di formazione;

ATTESO CHE l'art. 4.del DM 37/2008 stabilisce che i requisiti tecnico-professionali per l'installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili sono, in alternativa, i seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività di cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.";

CONSIDERATO CHE la formazione dell'"installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER" è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alla programmazione ed all'organizzazione dei percorsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni;

PRESO ATTO che:

- il 24 gennaio 2013 con atto n. 13/008/CR10b/C9 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le Linee guida per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici



Regione Lombardia

alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011;

- il 12 giugno 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha modificato le Linee Guida eliminando dal paragrafo 1 "Requisiti di ammissione al corso" il primo capoverso che fa riferimento al possesso di una specifica formazione preliminare;

- il 22 dicembre 2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha modificato le Linee Guida stabilendo che tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31 dicembre 2019;

RICHIAMATE le leggi regionali:

- n. 22 del 28 settembre 2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia";

- n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";

- n. 30 del 5 ottobre 2015 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

VISTA la Delibera regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 "disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" e il decreto regionale n. 8711 del 21 ottobre 2015 attuativo delle Linee Guida del 12 giugno 2014 e della stessa Delibera regionale;

ATTESO CHE la delibera regionale 3965/2015 nonché il decreto regionale 8711/2015 stabilivano la necessità per coloro che avevano o avrebbero conseguito l'abilitazione secondo le lettere c) e d) dell'art. 4 del D.M. 37/2008 in data successiva all'entrata in vigore della legge 90/2013, di frequentare un apposito corso formativo di base di 80 ore per ottenere l'idoneità all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti FER;

CONSIDERATO CHE

- la maggior parte delle Regioni che hanno deliberato in materia hanno previsto l'obbligo della formazione abilitante per i soli soggetti abilitati ai sensi della lettera c), di cui all'art. 4, comma 1 del DM 37/2008;

- la disomogeneità di cui sopra ha imposto un intervento correttivo che escluda l'obbligo di formazione abilitante per i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) della norma sopra citata, in modo da allineare la normativa regionale lombarda all'interpretazione maggiormente condivisa tra le Regioni;

VISTA la delibera regionale n. X / 7143 del 2 ottobre 2017 "Modifica della DGR 3965/2015 in relazione agli obblighi di formazione abilitante e di aggiornamento per l'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili"

CONSIDERATO CHE la delibera n. X / 7143 del 02 ottobre 2017:

- modifica il punto 16.2 della dgr 3965/2015, prevedendo l'obbligo di formazione abilitante all'installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili per i soli soggetti che conseguono l'abilitazione di cui alla lettera c) dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008 dal 4 agosto 2013;

- stabilisce, conseguentemente, che i soggetti abilitati ai sensi della lettera d) del medesimo



Regione Lombardia

articolo siano tenuti a frequentare unicamente il corso di aggiornamento professionale;
- domanda alla competente DG Istruzione, Formazione e Lavoro di adeguare lo "Standard professionale e formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER" escludendo dai destinatari coloro che sono abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d);

RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative";

ATTESO CHE nei documenti tecnici allegati al presente provvedimento viene descritta la figura professionale del tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentate da fonti rinnovabili in termini di competenze, abilità e conoscenze, sono definiti gli elementi minimi per l'organizzazione dei percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica abilitante e per l'aggiornamento professionale, nonché le caratteristiche del corpo docente ed i requisiti per le dotazioni degli specifici laboratori;

VALUTATO necessario procedere alla modifica della regolamentazione dei percorsi in questione, adeguando lo standard professionale e formativo alle Linee Guida approvate il 22 dicembre 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alla delibera regionale n. X / 7143 del 2 ottobre 2017;

PRECISATO che:

- tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, in possesso di dotazioni laboratoriali coerenti con le singole macrotipologie nonché del corpo docente per le discipline tecniche, come stabilito nelle Linee guida;

- ferma restando l'unicità della figura professionale, per ciascun percorso di installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie, su cui il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici-Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS-Sistemi solari termici-Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici);

RITENUTO quindi necessario approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

- Allegato A "Standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – FER";

- Allegato B "Regolamentazione dei percorsi di aggiornamento per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – FER";

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in stretto raccordo con la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

VISTI:

- la Legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di



Regione Lombardia

organizzazione e personale”;

- il decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013 n. 7110 "Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta regionale – X legislatura”;

DECRETA

1. di approvare lo Standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – FER”, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto in attuazione della delibera regionale n. X/7143 del 2 ottobre 2017;

2. di stabilire che i percorsi formativi, finalizzati all'acquisizione del requisito tecnico professionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, che siano altresì in possesso dei laboratori nonché del corpo docente specifico per le discipline tecniche, come esplicitamente previsto nelle Linee Guida approvate in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 22 dicembre 2016;

3. di stabilire che, fermo restando l'unicità della figura professionale, per ciascun percorso di tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie sui quali il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS - Sistemi solari termici - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici);

4. di stabilire che tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, 1° comma, lettere a), b) c), d) del DM 37/2008 sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni tre anni come previsto nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

5. di stabilire che i percorsi formativi di aggiornamento possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 secondo le Indicazioni regionali di cui al D.D.U.O. n. 12453/2012;

6. di dare atto che al termine dei percorsi formativi abilitanti e di aggiornamento, secondo modalità telematiche che saranno definite successivamente, i nominativi dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di installatore e manutentore straordinario di impianti FER saranno trasmessi al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ai fini dell'adeguamento automatico delle posizioni d'impresa e dell'inserimento nel fascicolo elettronico d'impresa;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE
PAOLO ANDREA BONESCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge